



COMUNE di GORGONZOLA
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DELLE
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI
PARCHI DI DIVERTIMENTO**

*Approvato con deliberazione:n. 69 del Consiglio comunale del 22/06/1998
Modificato con deliberazione n. 113 del Consiglio Comunale del 15/07/2002
Modificato con deliberazione n.66 del Consiglio Comunale del 20/06/2006*

ART. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento , ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina gli atti di concessione comunale degli spazi ed aree pubbliche, al fine di permettere l'installazione dei circhi, delle attrazioni degli spettacoli viaggianti, dei parchi di divertimento aventi carattere occasionale, nonché in occasione Fiera di S. Caterina

ART. 2– Aree destinate ai parchi di divertimento

1. L'area per l'allestimento dei parchi di divertimento della Fiera di S. Caterina è localizzata in Via E. Romagna, come da planimetria allegata (Allegato A).

2. L'area di cui al comma precedente potrà essere individuata in altro luogo all'interno del Comune, previo parere della Giunta Comunale.

3. Per le installazioni di spettacoli viaggianti occasionali, nonché dei circhi, l'individuazione dell'area è disposta dal Coordinatore della Polizia Municipale, previo parere della Giunta Municipale.

ART. 3 – Divieto temporaneo di esercizio di spettacoli viaggianti

1. Per il periodo di 60 (sessanta) giorni antecedente all'allestimento della Fiera di S. Caterina, non sarà possibile il rilascio di concessioni di aree sul territorio comunale diverse da quella di cui all'articolo 2, comma 1, per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, inserite in parchi organizzati.

2. L'installazione dei circhi potrà essere autorizzata se siano decorsi almeno 4 mesi dallo svolgimento dell'ultimo circo autorizzato.

ART. 4 – Concessioni di spazi ed aree pubbliche

1. Gli atti di concessione di spazi ed aree pubbliche a favore delle singole imprese esercenti l'attività degli spettacoli viaggianti sono rilasciati:

- in occasione della Fiera di S. Caterina: dal Coordinatore dell'Ufficio Commercio
- Dal Comandante della Polizia Locale per tutti gli altri eventi

2. Prima dell'inizio dell'attività i titolari delle attrazioni dovranno richiedere ed ottenere la licenza di cui all'art. 69 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) s.m.i.. I titolari delle attrazioni che non hanno ottenuto la suddetta licenza non potranno esercitare l'attività.

ART. 5 – Aree private

1. L'utilizzo di aree private per l'installazione delle attrazioni degli spettacoli viaggianti è subordinato alle norme del presente Regolamento, con l'esclusione di quelle inerenti il deposito cauzionale ed il canone di occupazione.

ART. 6 – Domanda per l’ottenimento della concessione

1. Le domande per il rilascio della concessione di area in parchi di divertimento in occasione della tradizionale Fiera di S. Caterina, devono essere presentate, almeno 150 (centocinquanta) giorni prima del 25 Novembre, da soggetti titolari di autorizzazione dell’attività dello spettacolo viaggiante. Le domande di autorizzazione dovranno essere indirizzate al Sindaco, su carta legale.

2. Le domande per il rilascio della concessione di aree per l’installazione di circhi e attrazioni dello spettacolo viaggiante avente carattere occasionale, dovrà essere presentata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’attività.

3. La domanda potrà essere recapitata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o inoltrata a mezzo raccomandata A.R.; in quest’ultimo caso, si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine di scadenza e pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.

4. Le domande pervenute oltre la scadenza dei termini non potranno essere accolte e saranno archiviate.

5. L’assegnazione dell’area deve essere comunicata agli interessati almeno 50 (cinquanta) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’attività. In caso di circhi e attrazioni dello spettacolo viaggiante avente carattere occasionale, l’assegnazione dovrà essere comunicata agli interessati almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell’attività.

6. La domanda potrà altresì contemplare la richiesta di cambi, sostituzioni, nonché attività complementari di somministrazione di alimenti. Eventuali cambi, sostituzioni, richieste di attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande richiesti oltre tale termine non verranno presi in considerazione.

7. In caso di cambio richiesto per rottura dell’attrazione, il richiedente è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la rottura dell’attrazione e il luogo ove tale attrazione è in giacenza (magazzino, deposito, officina). L’ufficio provvederà a richiedere alla Vigilanza Urbana del luogo ove l’attrazione è depositata l’effettiva rispondenza al vero di quanto dichiarato.

ART. 7 – Durata della concessione

1. La concessione potrà avere una durata massima di 45 giorni.

2. Le imprese esercenti l’attività degli spettacoli viaggianti devono rispettare il termine iniziale e finale della concessione dell’area.

3. E’ facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell’area in caso di abuso da parte del titolare, nonché per motivi di Pubblica Sicurezza o di ordine pubblico.

ART. 8 – Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante da redigersi, dovrà indicare i seguenti dati:

- Generalità completa del titolare (dati di nascita, residenza, eventuale recapito e numero telefonico) con precisa indicazione del recapito dove indirizzare ogni comunicazione inerente la domanda;
- Numero di codice fiscale;
- Esatta denominazione dell'attrazione per la quale si inoltra la domanda e relativo ingombro. In caso di attrazioni denominate "Rotonda pesca" e "Rotonda tiri vari" "Derby" l'interessato dovrà precisare, in ordine di preferenza, i giochi che si desiderano utilizzare.
- Numero degli ingombri delle carovane di abitazione e/o roulotte

2. Eventuali cambi di recapito dovranno essere comunicati almeno 150 giorni prima del 25 Novembre, ovvero 45 giorni prima dell'inizio dell'attività in caso di circhi e attrazioni dello spettacolo viaggiante aventi carattere occasionale.

L'Ufficio competente procederà all'istruttoria della domanda chiedendo eventuali integrazioni utilizzando il recapito sopraindicato

Le comunicazioni di cui al comma 1 effettuate oltre i termini indicati non verranno prese in considerazione.

3. In caso di accettazione della domanda, dovrà essere presentata, prima dell'inizio dell'attività, in originale o copia (autenticata), all'Ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- Licenza comunale di P.S. rilasciata dal Comune di residenza, rinnovata per l'anno in corso;
- Planimetria dell'attrazione (solo per la 1^a volta se non vi sono variazioni) che si intende installare, dalla quale risulti la superficie di occupazione, l'ingombro e la posizione dell'eventuale "vano cassa", il numero e la superficie di occupazione dei cariaggi delle roulotte di abitazione ;
- Fotografia dell'attrazione (solo per la 1^a volta se non vi sono variazioni);
- Nulla osta SIAE valido per l'anno in corso (in caso di attività per le quali è previsto);
- Contratto di assicurazione dell'attrazione per la responsabilità civile verso terzi, valido per l'anno in corso;
- Certificato di collaudo dell'attrazione valido per l'anno in corso;
- Una marca da bollo sulla base delle tariffe vigenti

4. Al termine dell'installazione e prima dell'inizio dell'attività, dovrà inoltre essere presentato all'Ufficio Comunale competente quanto segue:

- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e messa a terra, nonché certificato di collaudo firmate da un tecnico abilitato iscritto agli albi professionisti;
- certificato di collaudo statico ed elettrico e di corretto montaggio firmato da un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali. Quest'ultimo certificato potrà essere sostituito da una autocertificazione a firma del titolare dell'attrazione

ART. 9 – Commissione consultiva per gli spettacoli viaggianti

1. La Commissione consultiva per gli spettacoli viaggianti si riunisce per esprimere parere nei casi previsti dal presente regolamento:

2. Essa viene nominata dal Sindaco ed è composta da:

- Sindaco o suo delegato (Presidente);
- Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato (componente);
- Coordinatore dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa o suo delegato (Componente);

- Coordinatore dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato (componente);
- n. 3 (tre) rappresentanti delle organizzazioni sindacali e/o Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a carattere nazionale e legalmente riconosciute (componenti);

3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa o, in caso di impedimento, da un altro dipendente

4. La convocazione, da redigersi in forma scritta, è inviata tramite lettera raccomandata RR o altri mezzi (fax – mail) almeno 10 giorni prima della data indicata per la seduta.

5. I membri della Commissione possono richiedere la convocazione di sedute straordinarie, opportunamente motivando le ragioni che le rendono necessarie.

6. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno tre membri e le decisioni sono prese di norma a maggioranza semplice.

7. Di tutte le sedute sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere da parte dei membri presenti.

8. La designazione dei rappresentanti delle organizzazioni e/o Associazioni di categoria dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

9. Sono ammesse le deleghe per la rappresentanza nella Commissione.

10. La Commissione dura in carica cinque anni.

11. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche alla durata della Commissione attualmente in carica.

ART. 10 - Organico dei Parchi di divertimento

1. L'organico dei parchi di divertimento, sia della Fiera di S. Caterina sia occasionali, è deliberato dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9

2. Nell'organico dovrà essere determinato il numero complessivo delle attrazioni ammesse, con la ripartizione in grandi, medie e piccole attrazioni.

3. Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'area per l'installazione di 1 (una) sola attrazione (grande, media o piccola).

Compatibilmente con la disponibilità delle aree e fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, nell'ipotesi in cui alcune aree rimanessero libere, le stesse potranno essere concesse ai soggetti già concessionari di aree, per l'installazione di un'ulteriore "piccola" o "media" attrazione

4. L'aumento delle misure di ingombro dell'attrazione potrà essere concessa, con l'osservanza delle vigenti norme di sicurezza, solo nel caso in cui ciò non comporti spostamenti delle altre attrazioni e/o modifiche degli ingombri delle medesime.

ART.11 – Allestimento del parco

1. La predisposizione della pianta logistica per la sistemazione delle singole attrazioni è effettuata dall'Amministrazione Comunale, in ragione delle misure e caratteristiche proprie di ciascuna attrazione ed in conformità alle prescrizioni dettate per la sicurezza dell'area dalle Autorità Competenti.

2. La planimetria del parco è adottata con deliberazione della Giunta Comunale.

3. La sistemazione in loco delle attrazioni viene effettuata sotto il diretto controllo dell'Amministrazione Comunale tramite il personale del Corpo di Polizia Locale.

ART.12 - Inizio attività

1. L'inizio dell'attività del Luna Park potrà avvenire solo successivamente al sopralluogo ed al parere favorevole allo svolgimento della manifestazione da parte della Commissione Comunale di vigilanza, sopralluogo da effettuarsi una sola volta alla presenza dei rappresentanti di categoria che provvederanno a mettere a disposizione della Commissione stessa tutta la documentazione che si rendesse necessaria

2. Le attrazioni potranno iniziare la loro attività qualora abbiano adempiuto a tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 13– Novità

1. Nell'organico dei Parchi di divertimento, la Giunta Comunale potrà prevedere l'assegnazione "una tantum" ad attrazione costituente "Novità", sempre che questa sia caratterizzata da sostanziali innovazioni rispetto agli spettacoli viaggianti già esistenti e sentita espressamente, in relazione alla domanda, la Commissione di cui all'art. 9

2. Tali attrazioni costituenti "Novità" non manterranno tale caratteristica nell'ambito degli organici degli anni successivi.

3. La partecipazione al Parco con attrazione costituente "Novità" non dà diritto ad alcun punteggio di anzianità agli effetti di cui all'articolo 15.

ART. 14 – Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree

1. Gli esercenti che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati alle lettere a), b) c) dell'art. 15 del presente Regolamento.

2. L'inserimento in dette graduatorie viene effettuato d'ufficio, ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.

3. A tal fine l'esercente dovrà produrre idonea documentazione attestante l'anzianità di appartenenza alla categoria.

4. Nella domanda dovranno essere specificate le esatte misure d'ingombro (cassa, pedane, cancelli, ecc) ed il tipo di gioco all'interno dell'attrazione che si intende installare.

5. Per ciascun parco divertimenti verrà stilata apposita graduatoria.

ART. 15 – Criteri per la formazione delle graduatorie

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'assegnazione dei punteggi di anzianità per i vari tipi di attrazione relativi al Parco divertimenti della Fiera di S. Caterina, si terrà conto, nell'ordine in cui sono elencati, dei requisiti, qui di seguito indicati,:

- a) Anzianità di frequenza al parco con il medesimo tipo di attrazione punti 10 per anno
- b) Anzianità di domanda continuativa presentata entro i termini con la medesima attrazione
punti 2 per anno
- c) Anzianità di appartenenza alla categoria punti 0,50 per anno

2. Per il punto b) l'interruzione della presentazione della domanda fatta entro i termini comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito.

3. Per i punti b) e c) il periodo massimo valutabile è di anni 20 (venti), al raggiungimento del quale non verrà più assegnato alcun punteggio.

4. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale nonché la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

5. A parità di punteggio, ha diritto di precedenza l'esercente che abbia "maggiore anzianità di appartenenza alla categoria"

6. Al fine di poter essere valutati, i titoli di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere documentati per i singoli anni indicati dall'interessato

7. Nel caso di più attrazioni della stessa categoria, i punteggi relativi non sono cumulabili.

8. Il punteggio acquisito è strettamente personale e non può essere trasferito a terzi, salvo quanto disposto dall'art. 21.

ART. 16 - Graduatoria degli esclusi

1. Al fine di consentire l'occupazione di aree eventualmente oggetto di rinuncia da parte del relativo concessionario, verrà stilata una graduatoria degli esclusi, cioè di coloro che abbiano presentato regolare domanda e che non possano essere inseriti nel parco in quanto in soprannumero rispetto ai posti disponibili. Detta graduatoria avrà validità annuale e verrà redatta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 15, con esclusione di attrazioni similari ad altre già ammesse al parco.

2. L'area oggetto di rinuncia sarà concessa ai soggetti identificati al comma precedente, sempre che l'attrazione di cui siano titolari abbia gli stessi ingombri ovvero misure minori o uguali di quella posseduta dal soggetto rinunciante.

ART. 17 – Rinunce

1. L'interessato che intende rinunciare alla domanda di concessione dell'area, ovvero alla concessione già rilasciata, deve comunicarlo entro 90 gg al competente Ufficio, il quale, provvederà ad assegnare l'area resasi disponibile in base alle graduatorie di cui agli artt. 15 e 16

2. In caso di rinuncia pervenute all'Ufficio successivamente all'approvazione dell'organico del parco divertimenti di cui all'art. 10, salva l'eventuale assegnazione per l'installazione di una

seconda attrazione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 10, lo spazio riservato nella planimetria di parco a tale attrazioni non potrà essere ulteriormente assegnato e sarà lasciato libero per tutto il periodo della manifestazione.

3. Qualora l'esercente rinunci alla concessione dell'area per due manifestazioni perderà il punteggio acquisito ai sensi del punto a) dell'art.15

ART. 18 – Mancata Partecipazione

1. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi all'esercente saranno dedotti per il primo anno n. 30 punti del punteggio acquisito ai sensi del punto a) dell'art. 15, e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora l'assenza ingiustificata si dovesse ripetere anche nella successiva manifestazione, all'esercente sarà dedotto il totale del punteggio acquisito ai sensi del punto a) dell'art. 15.

Per giustificato motivo, ai sensi del precedente periodo, si intendono:

- gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
- situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
- guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la rottura dell'attrazione e il luogo ove tale attrazione è in giacenza

2. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 2 (due) anni, consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione,

ART. 19 – Sostituzione

1. Ai fini del presente Regolamento, per "sostituzione", si intende la sostituzione della vecchia attrazione con una nuova attrazione uguale alla precedente;

2. L'interessato che intende sostituire l'attrazione richiesta, deve comunicarlo entro 150 gg al competente Ufficio con domanda di cui all'art. 8

3. Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo, le cui misure di ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione, non comporta perdita di punteggio. Nell'ipotesi in cui la nuova attrazione avesse misure d'ingombro maggiori di quella sostituita, il punteggio acquisito relativamente al punto a) dell'art. 15, sarà ridotto di 15 punti.

ART. - 20 - Cambio

1. Ai fini del presente Regolamento, per "cambio" si intende la sostituzione della vecchia attrazione con una nuova attrazione di diversa tipologia.

2. Il cambio di attrazione può essere consentito solo allorché non debbano essere escluse dal parco attrazioni già partecipanti secondo l'ordine di punteggio della graduatoria di cui all'art. 14, ad esclusione delle attrazioni denominate "Rotonda pesca" "Rotonda tiri vari" e "Derby" se utilizzano giochi diversi da quelli già presenti nell'organico. In ogni caso non sarà consentito il cambio di un'attrazione con altra attrazioni del medesimo tipo di quelle già presenti nel parco.

3. Nel caso in cui il cambio venga autorizzato, il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 15 rimane invariato se l'attrazione per la quale si richiede il cambio è di diverso tipo da quelle esistenti nel parco divertimenti.

4 Ogni cambio di attrazione, sostituzione di attrazione e/o aumento dell'ingombro può essere consentito solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione.

5 E' ammesso il cambio temporaneo una tantum per una partecipazione in caso di indisponibilità dell'attrazione per rottura, debitamente documentata come disciplinato all'art. 6 . In questo caso non si applica quanto previsto dal comma precedente.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di cambio temporaneo pervenute all'ufficio o protocollo del Comune 40 giorni prima del 25 novembre.

La concessione del cambio temporaneo è rilasciata se la stessa non comporta modifiche alle disposizioni delle attrazioni già autorizzate.

6 Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico del parco, dichiara di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria di parco a tale attrazione, verrà dall'Amministrazione Comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione.

7. Inoltre non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazioni uguali o simili a quella in questione.

ART. 21 – Subentri

1. In caso di decesso o cessazione definitiva dell'attività da parte del titolare di un'attrazione, il punteggio da lui acquisito relativamente alla lettera a) dell'art. 15 sarà interamente riconosciuto al coniuge o ai discendenti ed ascendenti diretti o ai conviventi che lo abbiano coadiuvato in modo non occasionale nella conduzione dell'attrazione per almeno 5 (cinque) anni, dietro presentazione di relativa documentazione probatoria.

2. Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

3. Nel caso di trasferimento dell'attrazione ad un'acquirente in possesso dei prescritti requisiti, gli sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza maturata dall'attrazione stessa, fermo restando il disposto degli articoli precedenti.

4. Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con idonea documentazione notarile.

ART. 22 – Obbligo della gestione diretta dell'attrazione da parte del titolare

1. Il titolare dell'attrazione ammessa, è tenuto ad installare l'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione ed a gestirla direttamente, salvo in caso di inabilità da comprovarsi mediante certificazione medica

2. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente comportano l'immediata revoca della concessione ed alla esclusione dalla partecipazione per l'anno successivo

3. Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo e misura, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile.

4. La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dal Responsabile che ha rilasciato la concessione

ART. 23 – Divieto di sub concessione

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare.

2. Nell'ipotesi di società regolarmente e legalmente costituite, in possesso della relativa autorizzazione, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o persona designata dai soci stessi.

3. Nel caso di scioglimento di una società, legalmente costituita e comprovata dall'autorizzazione da almeno cinque anni al socio rilevatorio il cui acquisto sia comprovato da idonea documentazione, sarà riconosciuta l'anzianità di cui alla lettera a) dell'art. 15, maturata a nome della società stessa.

ART. 24 – Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolci", i "banchi zucchero filato", "pop corn" e "banchi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi divertimento.

2. Dei titolari delle attività complementari sarà stilata una apposita graduatoria che terrà conto delle presenze dei medesimi nel parco.

3. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

4. I titolari delle attività complementari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente Regolamento.

5. I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copie dell'autorizzazione amministrativa di vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza.

ART. 25 – Carriaggi e carovane

1. La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carriaggi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione alla presenza di personale addetto del Corpo di Polizia Locale. Tale sistemazione non potrà avvenire all'interno dell'area del Luna Park fatte salve le dotazioni indispensabili a garantire la guardiania e la custodia del parco stesso. A tal proposito le dotazioni di cui sopra saranno comunicate a cura dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali entro 150 giorni dal 25 novembre, in mancanza di tale comunicazione l'intera superficie del parco sarà destinata alla localizzazione delle attrazioni.

2. Nelle aree destinate allo svolgimento del Luna Park ed in ogni altra area del suolo pubblico concessa ai titolari delle attrazioni, non possono essere ospitati carriaggi e carovane di persone non inserite nell'organico del parco.

3. I titolari delle attrazioni sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

4. Il suolo circostante le attrazioni, i carriaggi e le carovane deve essere costantemente mantenuto pulito.

5. L'area destinata alla manifestazione del Luna Park non può, per alcun motivo, essere ingombra da carriaggi e da automezzi.

ART. 26 - Accesso dei camion al servizio delle attrazioni

1. I camion ed i cariaggi al servizio delle attrazioni sono ammessi nel parco fiera solo per il tempo necessario al montaggio; subito dopo aver effettuato il montaggio, gli stessi dovranno essere parcheggiati esternamente nell'apposita area indicata dal Comune.

2. Fanno eccezione i camion dotati di gruppo elettrogeno od altri impianti, indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza nel parco può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte dell'Ufficio competente.

3. I camion dotati di gruppo elettrogeno o di altri impianti dovranno essere posizionati in prossimità dell'attrazione ed il loro ingombro sarà considerato parte integrante di quello proprio dell'attrazione.

ART. 27 - Allacciamenti elettrici ed idrici

1. Le richieste di allacciamento per i servizi e le attrazioni, una volta concesse, danno luogo ad obbligo di pagamento per i consumi effettuati.

2. E' tassativamente proibito manomettere gli allacciamenti elettrici ed idrici.

ART. 28 – Cauzione

1. I titolari degli spettacoli viaggianti, prima dell'inizio della manifestazione, dovranno corrispondere all'Ufficio preposto, a titolo di cauzione, la seguente somma di denaro

- € 50,00 per la categoria "piccole attrazioni"
- € 100,00 per la categoria "medie attrazione"
- € 150,00 per la categoria "grandi attrazioni"

2. Per i circhi, la somma a titolo di cauzione è fissata in € 250,00

3. Tali somme verranno restituite al termine della manifestazione, dopo l'accertamento da parte dell'Ufficio Ecologia dell'osservanza degli obblighi di pulizia del suolo concesso, nonché dell'accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'inesistenza di danni arrecati al patrimonio comunale.

ART. 29 – Norme comportamentali

1. I titolari delle attrazioni sono tenuti:

- ad ottemperare alle disposizioni date dall'autorità per la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- a non iniziare o protrarre l'attività nelle ore e nei tempi non autorizzati;
- ad installare attrazioni non corrispondenti per tipo ed ingombro con quelle effettivamente autorizzate per lo spazio assegnato;
- ad ottemperare scrupolosamente alle norme riguardanti la limitazione dei rumori e suoni molesti, giusto quanto stabilito dal Regolamento e dalle ordinanze comunali;
- a mantenere in condizioni di decoro e di efficienza la propria attrazione;
- a non installare attrazioni o giochi non autorizzati;
- ad ottemperare agli ordini dell'autorità ai fini del regolare funzionamento del parco divertimenti;

2. Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione comunale, che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta. Nel caso in cui il titolare della concessione abbandoni l'area senza il previo nulla osta comunale, lo stesso sarà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo.

3. In caso di inottemperanza alle disposizioni dell'art. 23 e delle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco divertimenti ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo.

ART. 30 – Tutela della quiete pubblica e privata

1. Nel Parco Divertimenti l'uso degli apparecchi a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche dovrà essere del tutto moderato e limitato nelle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune, che potrà, all'uopo, imporre determinate prescrizioni, la cui inosservanza (fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali ed amministrative) comporterà l'immediato allontanamento dal Parco.

ART. 31 – Responsabilità civile

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 32 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle altre normative vigenti e delle sanzioni disciplinari contenute dai precedenti articoli del presente regolamento, sono applicate le seguenti sanzioni:

- Il titolare che non gestisca direttamente la propria attrazione o si faccia coadiuvare da soggetti minorenni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 310.

- Chiunque, relativamente alla sistemazione delle roulotte di abitazione o dei carriaggi, non rispetti le prescrizioni impartite dall'autorità comunale, ovvero non ottemperi all'obbligo di mantenere pulito il suolo circostante le attrazioni, i carriaggi e le carovane è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 310.
- Chiunque non ottemperi alle disposizioni e prescrizioni date dall'autorità comunale per la collocazione e l'esercizio dell'attrazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 310.
- Chiunque non rispetti gli orari di svolgimento delle attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 310
- Chiunque non rispetti le limitazioni dettate per l'emissione dei rumori e suoni, ovvero utilizzi apparecchi sonori in modo tale da recare disturbo o molestia, fatto salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 659 C.P. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 310
- Chiunque installi spettacoli viaggianti, parchi di divertimento e circhi senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al vigente regolamento Cosap, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 130 a € 500 Il trasgressore dovrà provvedere all'immediata rimozione delle attrazioni abusivamente installate.
- Le sanzioni qui previste si applicano con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689

ART. 33 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni consecutivi di pubblicazione.